

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. X, N. 2

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 26)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati **Bucciarelli Ducci**, *Presidente*
e dei deputati: **Bozzi, Caprara, Corona Achille, Covelli, Laconi, Migliori, Restivo, Roberti,**
Rossi Paolo e Cossiga, *relatore*.

Presentata alla Presidenza della Camera il 18 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — La condizione posta dall'ordinamento vigente per la costituzione di un Gruppo parlamentare è che vi siano iscritti almeno venti deputati (articolo 26); soltanto in via eccezionale può l'Ufficio di Presidenza consentire la costituzione di un Gruppo con meno di venti, ma più di dieci iscritti, quando esso riconosca che il Gruppo rappresenta un partito organizzato nel Paese (articolo 26, ultimo comma).

Le due norme, quella principale e quella parzialmente derogatoria, entrambe introdotte nel 1922, rispondevano all'esigenza di non rendere eccessivamente frazionata la rappresentanza politica, già di per sé frammentaria in conseguenza del sistema elettorale proporzionale; e difatti il Gruppo misto riuniva e riunisce tuttora i deputati non iscritti ad alcun Gruppo, oppure appartenenti a Gruppi con meno di dieci adesioni, i quali trovano in tal modo adeguata tutela in tutto ciò che ai Gruppi istituzionalmente compete, per norma d'uso o di Regolamento, nel collaborare alla organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.

Nessun inconveniente si sarebbe verificato a suggerire la modificazione del sistema se la funzione dei Gruppi fosse rimasta confinata nell'ambito strettamente parlamentare. Senonché nel 1948, per iniziativa del compianto Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, nacque la consuetudine di limitare le consultazioni utili alla risoluzione di crisi ministeriali agli ex Presidenti della Repubblica, di Assemblea o del Consiglio, purché investiti di mandato parlamentare, ed ai Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera e del Senato. Tale nuova eminente funzione riconosciuta ai Gruppi rende assai difficile la posizione del Presidente del Gruppo misto, ove questi debba esporre al Capo dello Stato le opinioni, non soltanto di alcuni esponenti di formazioni politiche regionali o di indipendenti, ma anche di partiti irriducibilmente avversi gli uni agli altri e di rilievo nazionale indiscutibile, ancorché ridotti nella rappresentanza parlamentare.

Una preoccupazione del genere doveva nutrire l'onorevole Macrelli quando, nella seduta del 24 luglio 1922, discutendosi l'attuale

articolo 26 del Regolamento, propose di ridurre a cinque il numero minimo di dieci iscritti.

Analoga preoccupazione mosse certamente l'onorevole Russo Perez nel 1949, quando suggerì di inserire nell'articolo 26 un criterio alternativo al rigore delle norme vigenti e più favorevole alle formazioni politiche minori.

Tanto l'onorevole Macrelli quanto l'onorevole Russo Perez assumevano a principio fondamentale e inderogabile quello già esistente della rappresentatività di un « partito politico organizzato nel Paese ».

Oggi, nel proporre la revisione dell'articolo 26 allo scopo di consentire a tutti i partiti di rilievo nazionale la possibilità di fare giungere direttamente al Presidente della Repubblica la propria voce attraverso l'onorevole tramite dei propri rappresentanti in Parlamento, nel proporre cioè l'eliminazione del requisito dei dieci iscritti per la costituzione di un Gruppo, sembra opportuno aggiungere, quali ulteriori garanzie, quegli stessi requisiti che l'articolo 83 del testo unico delle leggi elettorali richiede per ammettere all'utilizzazione dei resti e cioè: che il partito rappresentato abbia presentato liste di candidati aventi il medesimo contrassegno in tutte le circoscrizioni, escluse la Valle d'Aosta,

che una di tali liste in almeno una circoscrizione abbia ottenuto un quoziente e che infine abbia conseguito la cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti validi. L'esistenza di tali requisiti obiettivi di agevole constatazione toglie infatti di mezzo ogni subiettività di giudizio dell'Ufficio di Presidenza nel verificare se un partito politico abbia o meno una organizzazione su scala nazionale, ferma restando la sua discrezionalità di apprezzamento in rapporto alla eccezionalità del caso.

Può infine essere opportuno sottolineare che se pure il nuovo sistema proposto per la costituzione dei Gruppi parlamentari è destinato a spiegare effetti all'inizio di ogni legislatura secondo i termini stabiliti dagli articoli 26 e 27 del Regolamento, per la legislatura in corso, anche senza prevedere norme transitorie, l'Ufficio di Presidenza potrà esaminare, non appena la proposta di modificazione sarà stata approvata, tutte le richieste che gli saranno presentate da quei Gruppi che finora non hanno potuto procedere ad autonoma costituzione.

Per questi motivi la Giunta raccomanda alla Camera di approvare la proposta di modificazione del Regolamento.

COSSIGA, *Relatore.*

NUOVO TESTO PROPOSTO

ART. 26.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

L'Ufficio di Presidenza può eccezionalmente autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di 20 iscritti purché il Gruppo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni — ad eccezione della Valle d'Aosta — aventi il medesimo contrassegno, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi.